



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/05/2008

=====

ADDI' 28/05/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'
COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MONTINO - ASTORRE - COPPOTELLI - DE ANGELIS -
MICHELANGELI - RODANO - VALENTINI


DELIBERAZIONE N. 392

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:
"Razionalizzazione ed incentivazione delle forme di
associazionismo sovracomunale e riordino delle Comunità
Montane".




Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Razionalizzazione ed incentivazione delle forme di associazionismo sovracomunale e riordino delle Comunità Montane".

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali-Sicurezza

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane";
- VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni "Legge sulla Montagna";
- VISTO l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
- VISTO il comma 17 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il quale prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedano al riordino della disciplina delle Comunità Montane;
- VISTO il comma 18 dell'art.2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il quale individua i principi attraverso i quali le Regioni devono a regime ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità Montane;
- VISTA l'allegata proposta di legge regionale concernente "Razionalizzazione ed incentivazione delle forme di associazionismo sovracomunale e riordino delle



Comunità Montane” composta da n. 19 articoli e 2 allegati, formulata dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Istituzionale ed Enti Locali – Sicurezza;

- VISTA la relazione dell’Assessore proponente;
- ACQUISITO il parere reso dalla Conferenza Regione Autonomie Locali nella seduta del 19 maggio 2008;
- ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all’unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata proposta di legge regionale concernente “Razionalizzazione ed incentivazione delle forme di associazionismo sovracomunale e riordino delle Comunità Montane”, composta da n. 19 articoli più 2 allegati e dalla relazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




ALLEG. alla DGR N. 392
DEL 28 MAG 2015

lu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“RAZIONALIZZAZIONE ED INCENTIVAZIONE DELLE FORME DI
ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE E RIORDINO DELLE COMUNITA’
MONTANE”**



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE.....	3
Art. 2 - Ambiti territoriali ottimali e forma associativa.....	4
Art. 3 - Piano regionale di riordino territoriale.....	5
CAPO II - FORME ASSOCIATIVE	7
Art.4 - Unioni di comuni e comunità montane.....	7
Art. 5 - Organi	8
Art. 6 - Assemblea, Presidente e Ufficio di presidenza.....	9
Art. 7 - Funzioni e compiti	10
Art. 8 - Revisore dei conti	11
Art. 9 - Durata delle cariche e indennità.....	12
Art. 10 - Autonomia statutaria	13
Art. 11 - Responsabile dell'attività amministrativo-gestionale.....	14
Art.12 - Fondo regionale per la montagna.....	15
CAPO III - PRIMO RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEGLI INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO SOVRACOMUNALE.....	16
Art. 13 - Primo riordino delle comunità montane	16
Art. 14 - Incentivazione delle unioni di comuni e delle comunità montane.....	18
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	20
Art. 15 - Costituzione dei nuovi organi e adeguamento degli statuti	20
Art. 16 - Concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Monitoraggio e verifica degli adempimenti	21
Art. 17 - Norma finanziaria	22
Art. 18 - Modifiche alla l.r. 9/1999 e successive modifiche.....	23
Art. 19 - Disposizioni transitorie	24
ALLEGATO A	25
ALLEGATO B	31

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FORME

DI ASSOCIAZIONISMO COMUNALE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica contenuti nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), con la presente legge detta norme per la razionalizzazione e l'incentivazione delle forme di associazionismo sovracomunale e procede ad un primo riordino delle comunità montane ed al rilancio delle politiche in favore della montagna ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto, anche ai fini del decentramento amministrativo secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 16 dello Statuto stesso.

MR
MRA
MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 2

(Ambiti territoriali ottimali e forma associativa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi all'interno dei quali ciascun comune aderisce, in via esclusiva, ad una sola forma associativa con personalità giuridica, fatte salve le diverse disposizioni contenute nella normativa regionale di settore.

2. La forma associativa di cui al comma 1 è individuata nell'unione di comuni o nella comunità montana.

MR
MR

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 3

(Piano regionale di riordino territoriale)

1. Al fine di procedere al riordino territoriale e al superamento della sovrapposizione dei livelli amministrativi, la Regione adotta il piano regionale di riordino territoriale, di seguito denominato piano, contenente i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi anche ai fini del decentramento amministrativo, nonché per la concessione dei contributi alle forme associative di cui all'articolo 2 e per l'incentivazione della fusione dei comuni, con premialità maggiori per quelle riguardanti comuni di minori dimensioni demografiche.

2. La determinazione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali è effettuata tenuto conto anche degli ambiti già delimitati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sulla base di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, idonei ad assicurare una gestione efficiente, efficace ed economica delle funzioni e dei servizi. L'indice di riferimento demografico è individuato, di norma, in una popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.

3. La determinazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, è effettuata tenuto conto, in particolare, della specificità dei territori montani, delle zone interne disagiate o isolate e dei piccoli comuni, privilegiando le iniziative relative a:

- a) organizzazione dei servizi pubblici;
- b) potenziamento del sistema informativo e dei servizi di comunicazione, nonché del sistema scolastico e formativo;
- c) sviluppo dei servizi socio-sanitari;
- d) valorizzazione del territorio;
- e) azioni in campo energetico;
- f) attività a sostegno dello sviluppo e del progresso delle popolazioni amministrate.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

4. Il piano è adottato dal consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato, di norma, ogni 5 anni. La proposta di piano è predisposta con il supporto dell'Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL) e con il coinvolgimento delle province.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dell'associazionismo intercomunale e sui risultati delle politiche regionali in materia. Il rapporto è trasmesso, altresì, al Consiglio delle autonomie locali.



A
luglio
MBA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

X

Art.4

(Unioni di comuni e comunità montane)

1. L'unione di comuni costituisce il modello associativo più adeguato per un razionale, efficiente ed efficace esercizio congiunto da parte di due o più comuni, di norma contermini, di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L'unione di comuni è costituita, in conformità ai criteri contenuti nel piano di cui all'articolo 3, su base volontaria espressa con deliberazione dei consigli degli enti partecipanti ed è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione.

3. La comunità montana, quale caso speciale di unione di comuni, è costituita, in conformità ai criteri contenuti nel piano di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente della Regione, fra comuni classificati montani e parzialmente montani ai sensi della normativa vigente, anche appartenenti a province diverse, per l'esercizio delle funzioni conferite da leggi statali e regionali relativamente alla valorizzazione dei territori montani, nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

4. Non possono appartenere ad una comunità montana i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore ai ventimila abitanti.

5. I comuni montani o parzialmente montani esclusi dalle comunità montane non perdono, comunque, i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'unione europea e dalle leggi statali e regionali. A tal fine, nell'ambito degli atti programmatori regionali di cui alla presente legge, è garantita l'unitarietà degli interventi di tutela e salvaguardia del territorio montano e l'unione di comuni svolge, tra l'altro, le funzioni di competenza della comunità montana per i comuni montani o parzialmente montani che eventualmente aderiscano all'unione stessa.

IF
MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 5


(Organi)

1. Sono organi delle unioni di comuni e delle comunità montane:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il revisore dei conti.

MGR
MRO

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 6

(Assemblea, Presidente e Ufficio di presidenza)

1. L'assemblea è composta da un numero di membri pari a quello dei comuni partecipanti alla comunità montana o all'unione di comuni e dal presidente eletto ai sensi del comma 4.
2. Ai fini dell'elezione dei componenti dell'assemblea, il consiglio di ciascun comune facente parte della comunità montana o dell'unione di comuni elegge, tra i propri componenti, tre rappresentanti con il sistema del voto limitato, per garantire la rappresentanza delle minoranze.
3. I rappresentanti dei comuni, eletti in primo grado ai sensi del comma 2, eleggono, in secondo grado, con il sistema del voto limitato, i componenti dell'assemblea.
4. Il presidente è scelto, sulla base di un mandato di programma, tra i consiglieri di tutti i comuni facenti parte della comunità montana o dell'unione di comuni che lo eleggono in seduta congiunta.
5. Il presidente è coadiuvato da un ufficio di presidenza i cui componenti sono nominati dal presidente stesso nel numero di tre per le comunità montane e le unioni di comuni con popolazione inferiore ai venticinquemila abitanti e nel numero di cinque per quelle con popolazione superiore ai venticinquemila abitanti. I componenti dell'ufficio di presidenza possono essere confermati per una sola volta.

47 UGR
MRO

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 7

(Funzioni e compiti)

1. All'assemblea spettano le funzioni di alta amministrazione, nonché i poteri di indirizzo e di controllo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici nel rispetto degli atti regionali di programmazione. In particolare, l'assemblea adotta:


- a) lo statuto di cui all'articolo 10;
- b) il regolamento di organizzazione che determina, in particolare, l'articolazione delle strutture, la consistenza della dotazione organica e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- c) il regolamento di contabilità;
- d) il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;
- e) i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti;

2. Il presidente, coadiuvato dall'ufficio di presidenza, costituisce l'organo esecutivo dell'ente, del quale ha la rappresentanza istituzionale. Il presidente, ravvisata l'urgenza, può assumere deliberazioni di competenza dell'assemblea, che devono essere sottoposte a ratifica dall'assemblea stessa nella prima seduta successiva utile. Il presidente, in particolare:

- a) nomina i componenti dell'ufficio di presidenza;
- b) adotta la relazione annuale, anche in termini finanziari, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- c) formula proposte all'assemblea in relazione all'elaborazione dei programmi e degli altri atti di competenza della medesima;
- d) assegna al segretario generale gli obiettivi programmatici nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del segretario stesso.

17
MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 8

(Revisore dei conti)

1. La revisione economico-finanziaria è svolta da un revisore dei conti nominato dall'assemblea e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modificazioni.

2. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente e, in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle normative vigenti.

3. Il revisore dei conti riferisce, ogni semestre, al presidente sui risultati dell'attività di controllo di cui al comma 2.

Handwritten signature/initials

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Handwritten mark



Art. 9

(Durata delle cariche e indennità)

1

1. Gli organi istituzionali durano in carica cinque anni e, alla scadenza, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili.

2. Al presidente ed ai componenti dell'ufficio di presidenza spetta una indennità di funzione calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, che non può essere, comunque, superiore, rispettivamente, a quella percepita dal sindaco e dagli assessori di comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti.

3. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale dell'unione di comuni o della comunità montana, previa autorizzazione dei rispettivi presidenti, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese determinato secondo quanto previsto dall'articolo 84 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche.

4. Le indennità previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre indennità connesse a ulteriori cariche elettive.

A
LUGR
MMA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 10

(Autonomia statutaria)

1. Lo statuto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale, stabilisce le norme generali relative all'organizzazione, al funzionamento e alle attività dell'unione di comuni o della comunità montana. Lo statuto disciplina, in particolare, la ripartizione delle competenze tra gli organi, le modalità di funzionamento degli organi stessi, la potestà regolamentare, nonché i rapporti tra l'unione di comuni o la comunità montane e i comuni ad esse aderenti.

2. Lo statuto e le relative modifiche sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima votazione, lo statuto è approvato o modificato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

F. MGR
MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 11

(Segretario generale della comunità montana)

1. Responsabile dell'attività amministrativo-gestionale della comunità montana nonché, ove previsto, dell'unione di comuni è il segretario generale, il quale, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina le attività delle strutture per il conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati dall'assemblea;
- b) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Presidente, assicurando l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e conferisce gli incarichi dirigenziali, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione;
- c) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e di transigere.

2. Il conferimento dell'incarico di segretario generale è disciplinato dagli statuti e dai regolamenti di organizzazione dei relativi enti, fermo restando che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il segretario generale può esercitare la propria funzione in favore di più comunità montane o unioni di comuni, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti stessi.

177
LUGR
MCA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art.12

(Fondo regionale per la montagna)

1. Le risorse destinate alle comunità montane e agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il Fondo regionale per la montagna, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rappresentate da:

- a) assegnazioni annuali derivanti dal fondo nazionale per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
- b) assegnazioni provenienti da altre leggi statali a destinazione vincolata;
- c) risorse comunitarie, statali e regionali relative all'attuazione di programmi comunitari;
- d) risorse regionali destinati al finanziamento o cofinanziamento di progetti d'interventi;
- e) eventuali contributi regionali alle spese di funzionamento.

A
MGR
MBO

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



CAPO III

PRIMO RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEGLI INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO SOVRACOMUNALE

X

Art. 13

(Primo riordino delle comunità montane)

1. Nelle more dell'adozione del piano regionale di cui all'articolo 3, la Regione procede, in coerenza con i principi di cui alla l. 244/2007, a un primo riordino delle comunità montane, già costituite ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, nonché dei seguenti requisiti:

- a) presenza di territori classificati montani ai sensi della normativa vigente in misura non inferiore al settantacinque per cento del territorio complessivo;
- b) presenza di una popolazione residente in territorio montano non inferiore al cinquantacinque per cento della popolazione complessiva, la quale non può essere, di norma, inferiore ai 10.000 abitanti;
- c) numero di comuni partecipanti non inferiore a quattro.

2. Le comunità montane in possesso dei requisiti di cui al comma 1, individuate nell'allegato "A" alla presente legge, sono confermate. Nel caso in cui tali comunità montane risultino variate nella composizione rispetto alle corrispondenti comunità già costituite ai sensi della l.r. 9/99, il Presidente della Regione nomina, con apposito decreto, un commissario per regolare i rapporti con i comuni esclusi.

3. Le comunità montane prive dei requisiti di cui al comma 1, individuate nell'allegato "B" alla presente legge, possono essere trasformate in unioni di comuni, ovvero sono soppresse, con le modalità di cui ai successivi commi.

4. Gli organi delle comunità montane di cui al comma 3, sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale sono contestualmente nominati i relativi commissari straordinari.

[Handwritten signature]

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

[Handwritten signature]



5. I commissari straordinari, entro novanta giorni dalla data della nomina, acquisito il consenso alla trasformazione in unione di comuni da parte dei comuni facenti parte della comunità montana non confermata, effettuano tutti gli adempimenti connessi alla trasformazione, ivi compreso il trasferimento all'unione stessa della titolarità di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla preesistente comunità montana.

6. Alle comunità montane che si trasformano in unioni di comuni, sono assicurati per il triennio 2008-2011 finanziamenti straordinari finalizzati alla loro trasformazione.

7. In caso di mancata trasformazione della comunità montana in unione di comuni, alla scadenza del termine di cui al comma 5, le comunità montane sono soppresse e poste in liquidazione. Il commissario straordinario provvede ai relativi adempimenti, ivi compresa la ripartizione tra i comuni facenti parte della soppressa comunità montana, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di soppressione.

8. I comuni facenti parte di comunità montane soppresse adeguano le rispettive dotazioni organiche per l'inserimento in ruolo del personale di cui al comma 7 e agli stessi sono assicurati appositi finanziamenti regionali straordinari.

9. Ai commissari di cui ai commi 2 e 5 spetta un compenso determinato ai sensi della normativa regionale vigente.

17
UFFICIO REGIONALE LAZIO

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 14

(Incentivazione delle unioni di comuni e delle comunità montane)

1. Nelle more dell'adozione del piano regionale di riordino di cui all'articolo 3, la Regione promuove lo sviluppo delle unioni di comuni e delle comunità montane con le modalità di cui ai successivi commi.

2. Possono accedere ad appositi incentivi regionali esclusivamente le unioni di comuni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dimensione demografica complessiva, di norma, non inferiore ai diecimila abitanti;
- b) affidamento formale di funzioni e servizi per un periodo non inferiore a dieci anni,
- c) effettiva gestione, in luogo dei comuni partecipanti, di:
 - 1) funzioni e servizi e di polizia locale, ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale);
 - 2) funzioni e compiti concernenti il governo del territorio e, in particolare, le infrastrutture, l'urbanistica, la viabilità, i trasporti e la casa;
 - 3) servizi per la gestione delle attività di progettazione e delle procedure di affidamento di lavori pubblici;
 - 4) servizi sociali ed assistenziali;
 - 5) servizi ed attività educative e dell'infanzia;
 - 6) servizi per la gestione integrata del personale e degli altri servizi generali di amministrazione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17 della l.r. 1/2005.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono erogati sulla base di un programma operativo di sviluppo delle unioni di comuni, di seguito denominato programma, approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie locali. Il programma, in coerenza con i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni statali e comunitarie o concordati nell'ambito della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3) definisce, in particolare:

- a) le specifiche azioni e le misure da sostenere ed incentivare nell'ambito delle funzioni, dei servizi di cui al comma 2;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



- b) la natura, l'ammontare, le modalità ed i criteri di erogazione degli incentivi;
- c) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera a).


4. La proposta di programma di cui al comma 3 è predisposta con il supporto dell'Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARAILL).


5. Le unioni di comuni derivanti dalla trasformazione di comunità montane ai sensi del comma 5 dell'articolo 13, accedono agli incentivi di cui al presente articolo anche se prive dei requisiti di cui al comma 2.

6. Alle comunità montane confermate ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, sono concessi finanziamenti con le risorse del fondo di cui all'articolo 12, sulla base di criteri e modalità stabiliti in un apposito programma annuale di sviluppo dei territori montani adottato dalla Giunta regionale. Tale programma è predisposto, in coerenza con le previsioni contenute nel programma operativo di sviluppo delle unioni di comuni di cui al comma 3, con la collaborazione dell'Unione regionale delle comunità montane del Lazio (UNCEM Lazio).

AF UeGR DAA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Murrizzo





CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

(Adeguamento degli statuti e costituzione dei nuovi organi)

1. Le comunità montane confermate ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 e le unioni di comuni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data, all'adeguamento dei rispettivi statuti alle norme contenute nella presente legge, nonché alla costituzione dei nuovi organi.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario che provvede alla definizione degli adempimenti di cui al medesimo comma, nel termine di novanta giorni dalla nomina.

3. Al commissario straordinario spetta un compenso determinato ai sensi della normativa regionale vigente.

Handwritten initials: A. CUGR, MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzi



Art. 16

(Concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Monitoraggio e verifica degli adempimenti)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica, ciascuna comunità montana ed unione di comuni è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla direzione regionale competente in materia di enti locali, una relazione dettagliata dell'attività ed una certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, secondo gli indirizzi e con le modalità definite con apposita deliberazione dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di enti locali.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1, deve essere effettuato attraverso il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito della Regione Lazio.

3. Entro il mese di giugno di ogni anno la direzione regionale competente in materia di enti locali predispose e trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, il rapporto di monitoraggio sullo stato dell'associazionismo intercomunale che illustri fra l'altro, gli interventi, gli incentivi e i risultati degli interventi pubblici a favore dell'associazionismo intercomunale.

4. Il rapporto esamina, in particolare, le attività e la gestione dei fondi assegnati dalla Regione nell'anno solare precedente e la loro coerenza con gli indirizzi definiti dalla Regione stessa.

MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

[Handwritten signature]



Art. 17

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri relativi alle risorse regionali che confluiscono nel fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettere d) ed e), gravano, rispettivamente:

- a) sul capitolo R48501 del bilancio di previsione della Regione, che assume la seguente nuova denominazione: "Finanziamento di progetti d'interventi per lo sviluppo economico-sociale dei territori montani";
- b) sul capitolo R47501 del bilancio di previsione della Regione.

2. Gli oneri connessi all'incentivazione delle unioni e delle fusioni tra comuni, ricadono sul capitolo R 41511.

3. Gli oneri relativi ai finanziamenti regionali straordinari di cui all'articolo 13, commi 6 e 8 ricadono sul capitolo R47501.

MRA
MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 18


(Modifiche alla l.r. 9/1999 e successive modifiche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, alla l.r. 9/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "disciplina le" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina il ruolo e le funzioni delle";
- b) gli articoli 4, 7, 10, 13, 15, 16, 20, 57, comma 4, e 58 sono abrogati.

17
UZZR
MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo






Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione dei programmi regionali di cui all'articolo 14 i finanziamenti regionali relativi alle comunità montane e allo sviluppo della montagna nonché alla promozione delle forme associative sovracomunali sono concessi con le modalità stabilite dalla normativa previgente in materia.

18
MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazza



ALLEGATO A

**ELENCO COMUNITA' MONTANE CONFERMATE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2.**

**Comunità Montana denominata "ALTA TUSCIA LAZIALE" ricomprensente i
Comuni di:**

ACQUAPENDENTE
GRADOLI
GROTTE DI CASTRO
LATERA
ONANO
PROCENO
SAN LORENZO NUOVO
VALENTANO


Comunità Montana denominata "DELLA SABINA" ricomprensente i Comuni di:

CASPERIA
CONFIGNI
COTTANELLO
MOMPEO
MONTASOLA
MONTEBUONO
POGGIO CATINO
POGGIO MIRTETO
ROCCANTICA
SALISANO
TORRI IN SABINA
VACONE

**Comunità Montana denominata "MONTEPIANO REATINO" ricomprensente i
Comuni di:**

CANTALICE
CITTADUCALE

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
25



COLLI SUL VELINO
CONTIGLIANO
GRECCIO
LABRO
LEONESSA
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
MONTENERO SABINO
MORRO REATINO
POGGIO BUSTONE
RIVODUTRI

Comunità Montana denominata "DEL VELINO" ricomprensente i Comuni di:

ACCUMOLI
AMATRICE
ANTRODOCO
BORBONA
BORGO VELINO
CASTEL SANT'ANGELO
CITTAREALE
MICIGLIANO
POSTA

Comunità Montana denominata "SALTO CICOLANO" ricomprensente i Comuni di:

BORGOROSE
CONCERVIANO
FIAMIGNANO
MARCETELLI
PESCOROCCHIANO
PETRELLA SALTO
VARCO SABINO

Comunità Montana denominata "DEL TURANO" ricomprensente i Comuni di:

ASCREA
BELMONTE IN SABINA
CASTEL DI TORA
COLLALTO SABINO
COLLE DI TORA
COLLEGIOVE

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

LONGONE SABINO
NESPOLO
PAGANICO
ROCCA SINIBALDA
TURANIA



Comunità Montana denominata "MONTI SABINI-TIBURTINI" ricomprensente i Comuni di:

CAPRANICA PRENESTINA
CASAPE
CASTEL MADAMA
CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CICILIANO
MARCELLINA
MONTEFLAVIO
MONTORIO ROMANO
MORICONE
NEROLA
PALOMBARA SABINA
PISONIANO
POLI
ROCCA DI CAVE
SAN GREGORIO DA SASSOLA
SAN POLO DEI CAVALIERI
SAN VITO ROMANO
SANT'ANGELO ROMANO

Comunità Montana denominata "DELL'ANIENE" ricomprensente i Comuni di:

AFFILE
AGOSTA
ANTICOLI CORRADO
ARCINAZZO ROMANO
ARSOLI
BELLEGRA
CAMERATA NUOVA
CANTERANO
CERRETO LAZIALE
CERVERA DI ROMA
CINETO ROMANO
GERANO
JENNE
LICENZA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



MANDELA
MARANO EQUO
OLEVANO ROMANO
PERCILE
RIOFREDDO
ROCCA CANTERANO
ROCCA SANTO STEFANO
ROCCAGIOVINE
ROIATE
ROVIANO
SAMBUCI
SARACINESCO
SUBIACO
VALLEPIETRA
VALLINFREDA
VICOVARO
VIVARO ROMANO

Comunità Montana denominata “MONTI ERNICI” ricomprendente i Comuni di:


ACUTO
BOVILLE ERNICA
COLLEPARDO
FILETTINO
FIUGGI
FUMONE
GUARCINO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
PIGLIO
SERRONE
TORRE CAJETANI
TREVI NEL LAZIO
TRIVIGLIANO
VICO NEL LAZIO

Comunità Montana denominata “VALLI DI COMINO” ricomprendete i Comuni di:

ACQUAFONDATA
ALVITO
ATINA
BELMONTE CASTELLO
CAMPOLI APPENNINO
CASALATTICO

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



CASALVIERI
FONTECHIARI
GALLINARO
PESCOSOLIDO
PICINISCO
POSTA FIBRENO
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SETTEFRATI
VALLEROTONDA
VICALVI
VILLA LATINA
VITICUSO

**Comunità Montana denominata "DEI MONTI LEPINI AREA ROMANA"
ricomprensente i Comuni di:**

ARTENA
CARPINETO ROMANO
GORGA
MONTELANICO
SEGNI

**Comunità Montana denominata "L'ARCO DEGLI AURUNCI" ricomprensente i
Comuni di:**


AUSONIA
CASTELNUOVO PARANO
CORENO AUSONIO
ESPERIA
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
VALLEMAIO

**Comunità Montana denominata "DEI MONTI SABINI" ricomprensente i
Comuni di:**

CASAPROTA
MONTELEONE SABINO
ORVINIO
POGGIO MOIANO
POGGIO SAN LORENZO
POZZAGLIA SABINA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

SCANDRIGLIA
TORRICELLA IN SABINA



**Comunità Montana denominata "MONTI LEPINI AUSONI E VALLIVA"
ricomprensente i Comuni di:**

AMASENO
CASTRO DEI VOLSCI
GIULIANO DI ROMA
MOROLO
PATRICA
SGURGOLA
SUPINO
VALLECORSIA
VILLA SANTO STEFANO

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ALLEGATO B

ELENCO COMUNITA' MONTANE DA TRASFORMARE IN UNIONI DI COMUNI O DA SOPPRIMERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 COMMA 3

Comunità Montana denominata "DEI MONTI CIMINI" ricomprensente i Comuni di:

CANEPINA
CAPRAROLA
RONCIGLIONE
SORIANO NEL CIMINO
VALLERANO
VETRAIA
VIGNANELLO
VITORCHIANO
CAPRANICA

Comunità Montana denominata "MONTI DELLA TOLFA" ricomprensente i Comuni di:

ALLUMIERE
TOLFA

Comunità Montana denominata "CASTELLI ROMANI-PRENESTINI" ricomprensente i Comuni di:

CAVE
COLONNA
FRASCATI
GALLICANO NEL LAZIO
GENAZZANO
GROTTAFERRATA
MONTE PORZIO CATONE
MONTECOMPATRI
PALESTRINA
ROCCA DI PAPA
ROCCA PRIORA
SAN CESAREO

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ZAGAROLO

Comunità Montana denominata "MONTI LEPINI AUSONI" ricomprensente i Comuni di:


BASSIANO
CORI
MAENZA
NORMA
PRIVERNO
PROSEDI
ROCCA MASSIMA
ROCCAGORGA
ROCCASECCA DEI VOLSCI
SERMONETA
SEZZE
SONNINO

Comunità Montana denominata "VALLE DEL LIRI" ricomprensente i Comuni di:

ARCE
ARPINO
BROCCOSTELLA
CASTELLIRI
CASTROCELO
CERVARO
COLFELICE
COLLE SAN MAGNO
FONTANA LIRI
ISOLA DEL LIRI
PIEDIMONTE SAN GERMANO
ROCCA D'ARCE
ROCCASECCA
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
SANTOPADRE
SORA
TERELLE
VILLA SANTA LUCIA

Comunità Montana denominata "MONTI AUSONI" ricomprensente i Comuni di:

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



FALVATERRA
PASTENA
PICO
PONTECORVO
SAN GIOVANNI INCARICO

Comunità Montana denominata “DEI MONTI AURUNCI” ricomprensente i Comuni di:

CASTELFORTE
FORMIA
GAETA
ITRI
SAN COSMA E DAMIANO
SPIGNO SATURNIA

Comunità Montana denominata “DEGLI AURUNCI ED AUSONI” ricomprensente i Comuni di:

CAMPODIMELE
FONDI
LENOLA
MONTE SAN BIAGIO
SPERLONGA
TERRACINA

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

MODIFICHE RISPETTO ALLA PDL GIA' IN GIUNTA LO SCORSO 23/05

TITOLO – Modifica formale;

SOMMARIO – piccola modifica;

ART. 1 – Piccola integrazione formale;

ART. 2 – Con integrazione;

ART. 3 – Con integrazione;

ART. 4 – Piccola integrazione formale;

ART. 7 – Piccole modifiche formali;

ART. 9 – Leggermente modificato;

ART. 11 – Leggermente modificato;

ART. 13 – Piccola integrazione formale;

ART. 14 – Leggermente modificato;

ART. 15 – Con integrazione;

ART. 19 – Leggermente modificato;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fulci'.



L'Assessore

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"RAZIONALIZZAZIONE ED INCENTIVAZIONE DELLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO
INTERCOMUNALE E RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE"

La presente proposta di legge intende dare puntuale attuazione a quanto previsto dalla Legge finanziaria nazionale per il 2008 (legge n. 244/2007), la quale, per concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, oltre ad operare direttamente una riduzione del fondo ordinario statale per il funzionamento delle Comunità Montane, richiede altresì (art. 2, commi 17 e 18):


- la riduzione del numero delle Comunità Montane;
- la diminuzione dei loro Organi rappresentativi;
- la riduzione delle indennità loro spettanti.



Le tre misure imposte dalla Legge finanziaria dovrebbero raggiungere lo scopo di diminuire la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità Montane per un importo pari ad un terzo della quota del fondo ordinario statale assegnato per l'anno 2007.

Al di là del metodo e della forma adottati dal Parlamento Nazionale e fermo restando alcune difficoltà interpretative delle norme inserite nella legge n. 244/2007 ed alcune lacune in merito alla gestione della fase transitoria e di quella a regime, la riforma punta ad avviare un percorso di semplificazione istituzionale che non può che essere accolto positivamente.

Stante il dettato della legge finanziaria, se le regioni non apportassero alcuna modifica alle Comunità Montane esistenti nei tempi imposti dalla surrichiamata legge n. 244/2007, e cioè entro il 30 giugno 2008, si produrranno i seguenti effetti, anch'essi imposti dalla normativa nazionale:



- cesseranno di appartenere alle Comunità Montane i comuni capoluogo di provincia, quelli costieri e quelli aventi una popolazione superiore a 20.000 abitanti (lettera a), comma 20 dell'art. 2);
- saranno soppresse le Comunità Montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 500 metri sopra il livello del mare, ovvero non sono comuni situati per almeno il 50% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri (lettera b), comma 20 dell'art. 2);
- in ogni caso, saranno soppresse quelle Comunità Montane risultanti composte da meno di cinque comuni, salvo casi morfologici e geografici particolari, che dovranno essere previsti dalla Regione (lettera c), comma 20 dell'art. 2).

Secondo lo studio dell'IMONT (Istituto Nazionale della Montagna), in caso di inadempienza della nostra Regione la legge finanziaria per il 2008 imporrà la soppressione di 13 Comunità Montane: dalle attuali 22 Comunità Montane rimarrebbero esclusivamente 9 Comunità Montane. Cesserebbero, quindi, di esistere le seguenti Comunità Montane: Zona I Alta Tuscia Laziale; Zona II dei Cimini; Zona III Monti della Tolfa; Zona IV della Sabina; Zona IX Monti Sabini – Tiburtini; Zona XI Castelli Romani – Prenestini; Zona XIII Monti Lepini Ausoni; Zona XIX l'Arco degli Aurunci; Zona XV Valle del Liri; Zona XVI Grande Monti Musoni; Zona XVII dei Monti Aurunci; Zona XXI Monti Lepini Ausoni e Valliva; Zona XXII degli Aurunci ed Ausoni.

La presente proposta di legge non si limita, tuttavia, ad attuare esclusivamente le norme della legge finanziaria, ma punta all'avvio di un riordino complessivo dell'associazionismo intercomunale nella nostra Regione.

Anche se l'obbligo del risparmio di spesa rappresenta un elemento di partenza ineludibile, rispetto a qualsiasi ipotesi di riforma.

In merito all'esatta quantificazione del risparmio di spesa da produrre e certificare ed alle modalità di conseguimento dello stesso, il Ministero dell'Interno ha fornito alle regioni alcune importanti posizioni interpretative:






- le regioni devono provvedere in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità Montane stesse per un importo pari ad almeno 1/3 della quota del fondo ordinario, come risulta assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle Comunità Montane presenti in ogni regione. Non va considerata, comunque, la quota relativa al fondo consolidato e la quota relativa al fondo sviluppo investimento;
- il risparmio deve gravare esclusivamente sulle spese correnti e le leggi regionali devono produrlo nel rispetto dei principi fondamentali individuati all'art.2, comma 18, lettere a) b) e c) della legge finanziaria 2008 (tali criteri non incidono però sul regime dei benefici);
- alla legge regionale è richiesto di operare su tutti e tre i criteri del comma 18, con l'equilibrio che si riterrà di raggiungere;
- è ammissibile, in caso di soppressione di una Comunità Montana, che la legge regionale consideri nel risparmio da raggiungere tutta la quota del fondo ordinario 2007;
- i risparmi conseguiti attraverso provvedimenti di carattere meramente amministrativo, non conseguenti alle leggi di riforma regionali, non potranno essere presi in considerazione;
- il risparmio andrà certificato con la relazione di accompagnamento alla legge;
- i comuni che, per effetto del riordino usciranno dalle Comunità Montane esistenti, non perderanno alcuna prerogativa, e quelli montani saranno comunque considerati nel riparto del fondo per la montagna.

La proposta di legge considera sostanzialmente gli obiettivi fissati dalla normativa nazionale ma, come già sottolineato, punta ad avviare un processo di riforma di carattere generale.

In altri termini, la legge n. 244/2007 rappresenta un'utile occasione per rilanciare una nuova fase di decentramento e per "ridisegnare" la geografia istituzionale della nostra Regione, in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, con l'obiettivo di avvicinare l'azione pubblica ai cittadini e di superare le inutili e costose sovrapposizioni di Enti (per es.: attualmente alle 22 Comunità Montane, si sovrappongono nella nostra regione



27 Unioni di Comuni), di contenere drasticamente i costi di gestione e di rendere maggiormente snello ed efficiente l'intero sistema istituzionale locale.

Per raggiungere tali obiettivi, nella presente proposta di legge si individua **un unico livello associativo intercomunale**, il quale in via esclusiva opererà all'interno di ambiti territoriali ottimali (art. 2).

Il livello associativo unico intercomunale individuato dalla Regione è **l'Unione di comuni oppure le Comunità Montane (art. 2)**. Tale riconoscimento determinerà che non saranno più agevolate, nè finanziate altre forme di associazionismo, così come non sarà più possibile per i comuni appartenere contemporaneamente ad una Comunità Montana e ad una Unione di comuni, né a più Unioni di comuni.

Occorre, a tal fine, fare alcune indispensabili precisazioni.

La Corte Costituzionale ha stabilito, con le sentenze n. 244 e n. 456 del 2005, che la disciplina delle Comunità Montane rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni.

L'alta Corte, più specificamente, nella sentenza n. 244 del 2005 ha sottolineato come gli Enti costitutivi della Repubblica siano solo quelli elencati all'art. 114 Cost., senza aggiungere nessun altro Ente di carattere associativo. Dato questo confermato, con riferimento alle Comunità Montane, nella sentenza n. 397 del 2006.

Si tratta di premesse indispensabili, che stanno alla base della scelta di ipotizzare un unico livello associativo e che informano tutta la presente proposta di legge.

Una scelta che non disconosce affatto le tipicità della nostra montagna, nè tanto meno i problemi che l'accompagnano. Anche la montagna laziale è stata a lungo abbandonata ed è oggettivamente svantaggiata da molti punti di vista rispetto alle altre aree del Paese. Nel contempo, non vanno neppure sminuite le "ricchezze" naturali, ambientali e paesaggistiche della nostra montagna.

L'attuale legislazione regionale, a partire dalla legge regionale n. 9/1999, è stata efficace per molti aspetti, ma nel tempo ha dimostrato limiti evidenti. Occorre perciò intervenire non solo per ammodernarla, ma soprattutto per progettare nuove politiche per la montagna.



Ma, occuparsi della nostra montagna e mettere in campo misure a favore dei territori e delle popolazioni di montagna non significa affatto circoscrivere la nostra azione alla sola dimensione del modello istituzionale.

Serve, al contrario, definire interventi e finalizzare risorse allo sviluppo di queste aree strategiche della nostra Regione.

La proposta di legge sceglie, soprattutto, l'Unione di comuni quale modello associativo più adeguato per un razionale, efficiente ed efficace esercizio congiunto da parte di due o più comuni, di norma contermini, di una pluralità di funzioni e servizi (**art. 4**) e ne delinea la "fisionomia" in modo stringente.

La proposta di legge intende incidere, altresì, sia sul numero delle Comunità Montane (**art.13**), che diminuiscono in assenza di alcuni indispensabili ed oggettivi requisiti di montanità, così come specificati nella legge n. 244/2007, sia sulla governance delle stesse (**art. 6**), con un taglio drastico degli Organi.

La diminuzione prospettata del numero delle Comunità Montane è avvenuta sulla base di uno studio dell'IMONT, che ha considerato per classificare la montanità delle Comunità esistenti i parametri individuati dalla suddetta legge finanziaria. A dimostrazione che l'intervento proposto sfugge a qualsiasi ipotesi che non sia rigorosamente legata al dettato normativo.

In base agli obblighi derivanti dalla legge finanziaria 2008, la Regione Lazio dovrà conseguire risparmi per un importo di almeno *3.100.494,39 euro* su uno stanziamento complessivo del fondo ordinario per le Comunità Montane pari a *9.301.483,18 euro*.

La riduzione delle Comunità montane da n. 22 a n. 14 ipotizzata dalla presente proposta di legge comporterà risparmi per complessivi € *4.407.989,95*, ai quali si aggiungono i risparmi ottenuti dalla riduzione del numero complessivo degli Organi rappresentativi, dalla diminuzione delle indennità spettanti ad essi (**art. 9**) e dalla riduzione dei costi per l'esclusione di alcuni comuni, con un risparmio totale di *5.817.138,25*, così come si evince dall'apposita relazione allegata (All. 1).



Anche le Unioni di comuni, come evidenziato, che avranno la stessa governance delle Comunità Montane, dovranno rispondere però ad alcuni indispensabili requisiti (art. 17), quali:

- una previsione di durata non inferiore ai 10 anni;
- una dimensione demografica complessiva di norma non inferiore ai 10.000 abitanti;
- l'esercizio, in luogo dei comuni partecipanti, di funzioni e servizi fondamentali.




La previsione di un'indennità anche per la governance delle Unioni, attualmente assente, non solo è giustificata dalla necessità di mantenere una assoluta uniformità tra l'Unione e la Comunità Montana, trattandosi di un modello unico di associazionismo intercomunale, ma è soprattutto necessaria in considerazione del fatto che i comuni dovranno avvalersi esclusivamente dell'Unione per la gestione di determinati e fondamentali servizi, i quali necessitano, per essere portati avanti con efficacia ed efficienza, di un costante impegno da parte della governance.

Ma, la proposta di legge ipotizza un "secondo tempo" della riforma, stabilendo che entro un anno si dovrà approvare un Piano di riordino territoriale, di decentramento e di trasferimento di compiti, funzioni e risorse (art. 3).

Con tale Piano saranno definiti i criteri per l'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio associato di funzioni e servizi e saranno individuate le modalità per la concessione dei contributi, ma anche per l'incentivazione delle fusioni dei comuni piccoli e piccolissimi. Si tratta di un riordino che dovrà considerare, in particolare, la specificità dei territori montani, delle zone interne disagiate o isolate e dei piccoli comuni. Il Piano sarà adottato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali. Il Piano, che dovrà prevedere anche la delimitazione degli ambiti, dovrà essere approntato attraverso un ampio coinvolgimento degli Enti Locali, così come sollecitato dalle associazioni delle Autonomie Locali, a partire dall'ANCI, e dovrà considerare il massimo grado di autonomia dei comuni.

La Comunità Montana, quale caso speciale di Unione di Comuni, secondo la previsione della presente proposta di legge, è costituita con decreto del Presidente della Regione fra



comuni classificati montani e parzialmente montani, sulla base dei criteri contenuti nel Piano. L'Unione dei comuni è, invece, costituita sempre in conformità ai criteri del Piano, ma su base volontaria espressa dai Consigli dei comuni partecipanti.

La governance, come già sottolineato, sarebbe identica per le Unioni e per le Comunità Montane e si caratterizza per i tratti di semplificazione.

Gli Organi sono: l'Assemblea, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. (art. 6). La proposta di legge innova profondamente anche le modalità di elezione degli Organi, cercando di contemperare le istanze di rappresentatività con le esigenze di governabilità.

Le Comunità Montane che cesserebbero di esistere per effetto della presente proposta di legge potranno trasformarsi, secondo tempi e modalità predefinite, in Unioni di comuni.

A queste Unioni di comuni, risultanti dalla trasformazione, potranno essere assicurati finanziamenti straordinari per il triennio 2008/2011 (art. 13, comma 6), esclusivamente finalizzati a tali trasformazioni.


Ai comuni montani o parzialmente montani che fuoriescono dalle Comunità Montane, a seguito della presente proposta di legge, sono fatti salvi tutti i benefici riguardanti i territori montani.

La proposta di legge in questione stabilisce, infine, procedure stringenti per l'adeguamento degli statuti e la costituzione dei nuovi Organi (art. 15) e fissa alcuni importanti principi per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per il monitoraggio e la verifica degli adempimenti.

In conclusione, le linee fondamentali del presente intervento normativo si possono così riassumere:

- aderire alla legge finanziaria per il 2008, con il raggiungimento dei risparmi da essa imposti;
- superare l'attuale frammentazione e sovrapposizione di Enti territoriali;
- definire una nuova configurazione istituzionale delle Comunità Montane, con una convergenza progressiva verso il modello delle Unioni di comuni;





- prefigurare un nuovo assetto territoriale, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali;
- ridisegnare la governance delle Unioni di comuni e delle Comunità Montane, rafforzandone l'azione ma riducendo i costi di queste ultime;
- avviare un processo di riforma degli strumenti di intervento regionali nelle zone montane.

La presente proposta di legge è stata oggetto di ampia concertazione e di un confronto serrato con il sistema delle Autonomie Locali della Regione Lazio, in particolare con l'ARALL.

Nella seduta del 19 maggio 2008, la Conferenza Regione – Autonomie Locali ha discusso e approvato emendamenti che sono stati recepiti e trasfusi nella presente proposta di legge.


Successivamente sono state recepite ulteriori proposte emendative, condivise da tutto il sistema di rappresentanza regionale delle Autonomie Locali.

Su alcuni particolari istituti sono state rappresentate, invece, posizioni divergenti da parte delle associazioni degli Enti Locali. In particolare, ci si riferisce: al sistema di governance individuato (**art. 6**); alla proposta di esclusione dalle Comunità Montane dei comuni costieri e di quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (**art. 4**) e ai requisiti individuati per l'eleggibilità delle Comunità Montane (**art. 13**).

Le differenti posizioni saranno senz'altro oggetto di ulteriore approfondimento nel corso dell'iter consiliare di approvazione della presente proposta di legge. Anche il contributo dell'ANCI teso a lasciare all'autonomia dei singoli comuni montani o parzialmente montani l'opzione dell'appartenenza alla Comunità Montana o all'Unione, in caso di sovrapposizione delle due forme associative, viene consegnato al dibattito consiliare, unitamente alle proposte dell'UNCHEM, che interessano numerosi aspetti della proposta in questione, a partire dalla ipotesi di un ritorno alla vecchia zonizzazione delle Comunità Montane, antecedente alla legge regionale n. 9/99.

Dot. Daniele Fichera





All. 1

**RELAZIONE SUI RISPARMI OTTENUTI CON LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
"RAZIONALIZZAZIONE ED INCENTIVAZIONE DELLE FORME DI
ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE E RIORDINO DELLE COMUNITA'
MONTANE"**

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), all'art. 2 comma 17 prevede, per concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la riduzione a regime della spesa corrente delle Comunità Montane per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnato per l'anno 2007 all'insieme delle Comunità Montane presenti nella regione.

In sede di confronto con i tecnici del Ministero per gli Affari Regionali e Autonomie Locali, si è convenuto che il risparmio dovrà essere conseguito esclusivamente sulle spese correnti e calcolato sul solo contributo ordinario riferito all'anno 2007.

Il risparmio, secondo la legge finanziaria, dovrà essere effettuato attraverso tre specifiche iniziative:


- a) Riduzione del numero complessivo della Comunità Montane;
- b) Riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità Montane;
- c) Riduzione dell'indennità spettante ai componenti degli organi delle Comunità Montane.

1) Alle Comunità Montane della regione Lazio per l'anno 2007 è stato assegnato in base alla popolazione montana residente, un contributo ordinario totale pari ad **euro 9.301.483,18** comprendente la voce: "contributo ordinario" (fonte "*Ministero delle Finanze Direzione Centrale della Finanza Locale*"). Pertanto, la riduzione di un terzo da effettuare richiesta dalla legge succitata ammonta almeno a **euro 3.100.494,39 (Tab. 1)**.

Con la proposta di legge di riordino che si propone, si eliminano **n. 8 Comunità Montane diminuendo la popolazione montana di 307.177 unità**, che moltiplicata per il coefficiente di riparto di **14,35 euro procapite** del contributo ordinario, determina **un risparmio di € 4.407.989,95**. Risparmio superiore a quello previsto dalla finanziaria (Tab.2).


Dalle **rimanenti 14 Comunità Montane** vengono eliminati, inoltre, i comuni superiori a **20.000 abitanti**, i quali incidono per una popolazione montana di **49.418 unità**, che moltiplicata per il coefficiente di riparto di **14,35 euro procapite**, fa registrare **un ulteriore risparmio di € 709.148,30, (Tab.3)**.

2) Le spese sostenute per la governance da parte delle attuali **22 Comunità Montane** ammontano a circa **2.200.000,00 (dati rilevati dai consuntivi dell'anno 2006 approvati e forniti dalle Comunità Montane)**.





La spesa da sostenere per la governance da parte delle 14 Comunità Montane che rimangono in base alla proposta di legge di riordino, è stimata in euro 600.000,00, considerando 3 membri e un presidente per le Comunità Montane con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e 5 membri e un presidente per le Comunità Montane con popolazione superiore a 25.000 abitanti. Si ottiene, in tal modo, un risparmio di 700.000,00 euro.



(Tab. 1)

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2007 COMUNITA' MONTANE

C.M.	CONTRIBUTI	TOTALE
I	Contributo ordinario	€ 295.845,27
II	Contributo ordinario	€ 361.959,01
III	Contributo ordinario	€ 222.000,96
IV	Contributo ordinario	€ 261.567,55
V	Contributo ordinario	€ 578.176,42
VI	Contributo ordinario	€ 239.873,13
VII	Contributo ordinario	€ 242.290,05
VIII	Contributo ordinario	€ 109.019,76
IX	Contributo ordinario	€ 691.655,61
X	Contributo ordinario	€ 546.836,57
XI	Contributo ordinario	€ 1.131.313,52
XII	Contributo ordinario	€ 1.105.705,20
XIII	Contributo ordinario	€ 601.445,54
XIV	Contributo ordinario	€ 404.462,10
XV	Contributo ordinario	€ 664.590,41
XVI	Contributo ordinario	€ 115.913,93
XVII	Contributo ordinario	€ 502.563,85
XVIII	Contributo ordinario	€ 236.330,91
XIX	Contributo ordinario	€ 183.844,98
XX	Contributo ordinario	€ 135.272,74
XXI	Contributo ordinario	€ 359.384,80
XXII	Contributo ordinario	€ 311.430,87
	TOTALE	€ 9.301.483,18

(Tab. 2)


**RISPARMIO SUL FONDO ORDINARIO 2007 DERIVANTE DALLE
 COMUNITA' MONTANE SOPPRESSE IN BASE ALLA RIFORMA**

C.M.	Provincia	Sup. Totale	Sup. Montana	Pop. Totale	Pop. Montana
II	VT	42.894	13.752	55.275	23.925
III	RM	26.587	26.587	9.291	9.291
XI	RM	32.059	16.779	152.936	104.426
XIII	LT	55.969	36.566	78.341	36.349
XV	FR	56.422	34.847	102.918	51.278
XVI	FR	20.054	11.111	22.070	6.812
XVII	LT	30.330	23.095	81.802	46.425
XXII	I.T.	44.703	24.247	92.308	28.671
Totale popolazione montana					307.177
Risparmio complessivo (riparto di € 14,35 pro-capite)					€ 4.407.989,95

(Tab. 3)

**Risparmio derivante dall'esclusione dei comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti
 (appartenenti alla XII Comunità Montana, a sua volta inserita tra le 14 Comunità Montane
 confermate dalla riforma)**

Comune	C.M.	Sup. Totale	Sup. Montana	Pop. Totale	Pop. Montana
Alatri	XII	9.723	9.723	28.078	28.078
Anagni	XII	11.382	1.530	20.888	1.121
Veroli	XII	12.033	20.219	12.033	20.219
Totale popolazione montana					49.418
Risparmio complessivo (riparto di € 14,35 pro-capite)					€ 709.148,30




(Tab. 4)

RISPARMI DERIVANTI DALLA RIFORMA DELLA GOVERNANCE

Costi sostenuti per la governance dalle attuali 22 Comunità Montane	€ 2.200.000,00
Spesa da sostenere per la governance da parte delle 14 Comunità Montane confermate dalla riforma	€ 600.000,00
Risparmio totale	€ 1.600.000,00

A tale risparmio va sottratta la somma di € 900.000 già calcolata nella tabella n. 2.

(Tab. 5)

QUADRO RIEPILOGATIVO DEL RISPARMIO

Comunità Montane soppresse dalla riforma	€ 4.407.989,95
Comuni eliminati in quanto aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti	€ 709.148,30
Differenza risparmio sulla governance	€ 700.000,00
TOTALE somma economizzata	€ 5.817.138,25